Doppio cognome, senza una legge sarà caos

Aprile 29, 2022



L’AQUILA. Se il figlio o la figlia di una coppia riceve due cognomi (della madre e del padre), poi suo figlio (il nipote della coppia), quandi cognomi avrà? E l’ulteriore prole? Tre, cinque, sette cognomi? “Un mostro, più che un cognome…”. Prova a scherzarci su l’avvocato Ubaldo Lopardi; ma la questione, superata la battuta, appare abbastanza seria. La sentenza sul doppio cognome di mercoledì 27 aprile con la quale la Corte costituzionale ha definito “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio” la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre, in sostanza condannando una norma che risale al diritto romano, all’incostituzionalità, apre scenari molto complessi nella sua attuazione concreta. Scenari che prevaricano il nobile principio che ne è alla base: l’uomo e la donna sono uguali, hanno pari diritti e potestà sui figli e nella famiglia e non è così scontato e automanico che ciò che discende dall’uomo venga prima di ciò che discende dalla donna. Una rivoluzione. Ma tra dichiarare una rivoluzione e realizzarla praticamente passa in mezzo un bel

po’ di acqua. Lopardi, esperto di diritto di famiglia, si augura che le discrepanze della sentenza vengano affrontate già nella motivazione che i giudici costituzionali depositeranno a breve e, soprattutto, ben dettagliate in una legge del Parlamento. Ad esempio: quanti cognomi dovrà collezionare un individuo? Potranno i figli di uno stesso nucleo famigliare avere un cognome diverso? E se è vero che molto spesso i genitori non si mettono d’accordo nemmeno sul nome (oltre che su come spremere il tubo del dentifricio), e che la Corte ha già detto che, in mancanza di un accordo sulla priorità dei cognomi, debba essere il giudice civile a decidere, allora si rassegnino gli uffici dei tribunali a essere inondanti di cause.

AVVOCATO LOPARDI, C’E’ IL RISCHIO DI UN GRANDE CAOS? “Nel momento in cui una sentenza della Corte costituzionale non va a dichiarare l’incostituzionalità di una norma specifica, bensì di una norma generale che riguarda una molteplicità di casi, provoca tantissimi problemi attuativi. Che cosa s□e, ad esempio, alle fattispecie che sorgono da oggi in poi? Poniamo che oggi nasce un bambino; applicando i principi generali sull’efficiacia delle sentenze della Corte, già da oggi una donna può chiedere che il figlio o la figlia acquisisca il suo cognome, perché la sentenza ha un’efficacia *erga omnes*, nei confronti di tutti, e immediata. E dichiarando l’incostituzionalità dice anche che quella norma è contraria alla Costituzione sin dal suo inizio. Quindi è come se non fosse mai esistita”.

PER QUALE MOTIVO LEI RITIENE CHE SI VENGA A CREARE UNA SITUAZIONE TANTO COMPLESSA? “Perchè da oggi questo principio può essere applicato; e una donna può chiedere di aggiungere il proprio cognome a quello del padre. Per l’efficacia della sentenza della Corte costituzionale anche tutti i soggetti che sinora hanno ricevuto i cognomi del solo padre, essendo ciò basato su una norma incostituzionale, possono trovarsi nella situazione in cui la madre potrebbe pretendere l’aggiunta del proprio cognome. Pensiamo a tutti i matrimoni in essere, oppure alle separazioni, ai divorzi… è un enorme problema di tipo pratico. Teniamo anche conto che, in situazioni di separazioni o divorzi pendenti, può essere un elemento da aggiungere alla causa e potrebbe porare una destabilizzazione: un conto è quando un bambino riceve il doppio cognome sin dalla nascita; un altro è un bambino di sei anni che ha ricevuto un solo cognome e che potrebbe essere coinvolto in una diatriba tra i genitori, perchè l’aggiunta dell’altro cognome diventa un ulteriore elemento della causa. Potrebbe venire a crearsi una grande mole di contenziosi, perché quando si stratta di situazioni problematiche, tra marito e moglie che sono anche padre e madre, è un ulteriore ‘plus’ su cui le parti possono litigare. Altra questione. Se la Corte dice che la norma è incostituzionale, perché non prevede nel caso di automatismo l’inserimento del cognome della madre, il problema è: qual è il cognome che va per primo? Chi decide qual è il cognome che deve venire prima, nel caso di automatismo?”.

COSA SUCCEDERA’ CON I FIGLI DEI FIGLI? – Questo è un altro aspetto incredibile: se il primo figlio (o figlia) ha due cognomi, poi il figlio ne avrà tre, e l’ulteriore figlio passa a cinque. Un’assurdità.

E’ URGENTE, DUNQUE, CHE IL LEGISLATORE INTERVENGA IMMEDIATAMENTE? “Sì. Però il problema vero è che, nel momento in cui la Corte costituzionale fissa un principio del genere, è anche molto difficile intervenire. Se i giudici dicono che devi consentire a entrambi i genitori di mettere il ‘timbro’ del cognome sul figlio, ciò sta a significare che nella legge non è possibile scrivere qualcosa di diverso. E non potendolo fare – perchè altrimenti la nuova legge sarebbe incostituzionale – si rischia di dover necessariamente creare un’autorità terza che valutando la situazione stabilirà quali dei tre, cinque o due cognomi debba essere applicato”.

QUINDI NON SARA’ COSì IMMEDIATA LA SOLUZIONE LEGISLATIVA? “Più che altro non sarà così semplice. L’attuazione di una norma del genere e probabilmente creerà tanti problemi a livelli interpretativo. Perché, ribadisco, nel momento in cui la Corte indica un modo di pensare, diventa un principio al quale il legislatore si dovrà attenere sempre nel prosieguo. Se i giudici costituzionali stabiliscono che non si possa – nell’ambito di un sistema nel quale non si raggiunge il consenso – creare un sistema automatico, in quanto nessuno può prevalere sull’altro, si viene a creare l’obbligatorietà ad andare al tribunale”.

L’UNICA SPERANZA RESTA LA LETTURA DELLE MOTIVAZIONI? (Alzata di spalle) “…Sperando che coloro che scriveranno le motivazioni tengano conto effettivamente dei problemi pratici. Per stare nell’astrattezza del diritto a volte si perde la prospettiva della concretezza della questione sulla quale si è intervenuti, questo è il vero problema. La Corte, composta da giudici magnifici, saprà come fare”.

LEI COME CHIEDEREBBE AI GIUDICI D’INTERVENIRE, IN UN IPOTETICO SCAMBIO DI CONSIGLI? “Probabilmente, tenendo conto che sinora ha sempre prevalso il cognome paterno, proporrei d’indicare una via di automatismo che possa non essere considerata incostituzionale. L’atto di ricevere il cognome paterno è frutto della nostra storia. Proporrei di lasciare una strada, una via d’uscita che permetta di non sminuire il cognome materno e di non andare a finire in tribunale appena nasce un bambino”.